



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



Erasmus+



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI pon

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad indirizzo musicale "ROMUALDO TRIFONE"

Viale della Repubblica, 40 – 84096 - Montecorvino Rovella (SA)

Tel./Fax 089/867945 - C.F. 80024750657 C.M. SAIC86300E

www.icmrovella.edu.it – e-mail: saic86300e@istruzione.it – PEC: saic86300e@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "TRIFONE"-MONTECORVINO ROVELLA
Prot. 0007399 del 26/10/2022
V-2 (Uscita)

Ai docenti
Ai genitori e agli alunni
Sedi
Al DSGA
Atti / Sito

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni di scuola primaria e secondaria di 1^a grado e deroghe a. s. 2022/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9;

Visto l'art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

Visto il D.Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5";

Preso atto che gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi per almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni ed assolvere agli impegni di studio;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

COMUNICA

che – come ogni anno - il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:

ORDINE DI STUDIO	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE
SCUOLA PRIMARIA	27 h	891 h	669 h	222 h (pari a 44 giorni di lezione)
	29 h	957 h	718 h	239 h (pari a 48 giorni di lezione)
	40 h	1320 h	990 h	330 h (pari a 42 giorni di lezione)
SCUOLA SECONDARIA	30 h	990 h	743 h	247 h (pari a 42 giorni di lezione)
	32 h	1056 h	792 h	264 h (pari a 44 giorni di lezione)

	38 h	1254 h	941 h	313 h (pari a 44 giorni di lezione)
--	------	--------	-------	--

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 12 settembre 2022 (data di inizio delle lezioni) sino al 10 giugno 2023 (data di termine delle lezioni).

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che: "[...] *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*"

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto hanno deliberato, rispettivamente, in data 20 ottobre 2022 e 06 ottobre 2022 le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico e quanto deliberato resta in vigore per l'anno in corso e per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione dell'organo collegiale.

Ai sensi dell'art 5 del D. Lgs. 62/2017, c.1 sono state deliberate le seguenti deroghe:

- Assenze per grave malattia certificata
- Terapie e/o cure programmate comprovate e giustificate
- Comprovate situazioni di disagio familiare e socio-culturale-economico accertati dai singoli consigli di classe se comunicate dai genitori per iscritto sulla mail istituzionale;
- Assenze debitamente documentate, a condizione che esse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;
- Autorizzazione di ingresso posticipato / uscita anticipata per motivazioni personali/familiari o di trasporto.

Rientrano, pertanto, nella casistica precedentemente elencata le seguenti tipologie di assenze:

- a) interventi e malattie prolungate (certificazione medica con prognosi)
- b) infortunio (certificazione medica con prognosi)

e vengono, pertanto, **escluse dal conteggio sul Registro elettronico.**

I Coordinatori sono incaricati di eliminare dal calcolo dell'orario annuale personalizzato le assenze dovute alle precedenti voci.

Non rientrano nelle deroghe, invece, le assenze dovute a provvedimenti disciplinari. Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati oppure inoltrati alla segreteria didattica mail saic86300e@istruzione.it che le inoltra al Coordinatore di classe.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.